



Prot. provv _3094 del 15/06/2021

Accordo quadro “Servizi Applicativi 2” - Attivazione rilancio competitivo per l’aggiudicazione dell’Appalto Specifico avente per oggetto la fornitura di servizi applicativi IT, servizi di supporto e servizi accessori, per la realizzazione del Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) e del Sistema di Prenotazioni (CUP) e per la loro successiva gestione per un arco temporale di 60 (sessanta) mesi.

CHIARIMENTI

Quesito n.1 (26/05/2021- prot. provv n. 2893 del 08/06/2021):

- a)** Buonasera con la presente siamo a chiedere i seguenti quesiti: -con riferimento al quesito n. 61 presentato in fase di AQ e conseguentemente alla risposta data da Consip S.p.A. si chiede conferma di poter variare la propria quota all’interno del RTI anche nel caso alcune aziende del RTI (mandataria o mandanti) non siano interessate a partecipare. Esse possono variare la propria quota di partecipazione al RTI, anche mantenendo una quota puramente simbolica dei servizi (ad esempio pari allo 0,1%) pur nel rispetto dell’obbligo di partecipazione da parte del RTI nella medesima forma (costituito/costituendo) e composizione soggettiva.”
- b)** si chiede l’invio del foglio xls “Riepilogo AS fornitori”.

Risposta al quesito 1 .a)

La presente procedura di rilancio è soggetta alle previsioni di cui all’Accordo quadro Consip Servizi applicativi 2, ivi compresi i chiarimenti resi da Consip. Nel caso di specie, le eventuali variazioni della quota di partecipazione nell’appalto specifico devono osservare le prescrizioni e i vincoli di cui al Capitolato d’oneri - e i chiarimenti resi da Consip di cui si fornisce di seguito stralcio:

- Capitolato d’oneri - Pag. 20 che recita “Si precisa che in caso di Raggruppamenti la ripartizione delle prestazioni contrattuali in capo a ciascuna impresa dovrà essere rispettata in corso di esecuzione dell’Accordo Quadro sulla base del valore dato dalla somma del valore degli Appalti Specifici che saranno lanciati.”
- “La ripartizione delle prestazioni contrattuali indicata dall’RTI in sede di partecipazione all’Accordo Quadro dovrà essere rispettata a consuntivo con riferimento alla somma del valore dei diversi Appalti Specifici eventualmente aggiudicati nel corso della durata dell’Accordo Quadro e presupponendo in tal senso la possibilità, con riguardo a ciascun

Appalto Specifico, di poter variare la quota di ripartizione delle prestazioni contrattuali.(quesito 61)

- “(...) fermo restando che in caso di partecipazione in forma aggregata la mandataria dovrà possedere il requisito ed eseguire le prestazioni, oggetto di ciascun lotto dell’Accordo Quadro a cui si partecipa, in misura maggioritaria in senso relativo, pertanto in misura superiore rispetto alle mandanti/consorziate, è possibile avere una percentuale di requisiti inferiore alla quota di esecuzione delle prestazioni.(quesito 220)
- “Domanda: (...)Capitolato d’oneri - Pag. 20 – Con riferimento al quesito precedente, si chiede di chiarire se “(...) la ripartizione delle prestazioni contrattuali in capo a ciascuna impresa dovrà essere rispettata in corso di esecuzione dell’Accordo Quadro sulla base del valore dato dalla somma del valore degli Appalti Specifici che saranno lanciati.” debba essere considerata riferita a ciascun singolo lotto di partecipazione. Risposta: Si conferma.(quesito 234)
- “Non si ammette che, in sede di partecipazione al singolo appalto specifico, le imprese riunite possano modificare le percentuali di esecuzione delle prestazioni di propria competenza fino a ridursi a zero”. (quesito 235)
- “Domanda: In caso di RTI, con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria paragrafo 5.2 del Capitolato d’Oneri, fermo restando che la mandataria debba possedere i requisiti richiesti in misura maggioritaria rispetto alle imprese mandanti e che non è richiesta la coincidenza tra quota di requisito posseduto e quota di esecuzione delle prestazioni, si chiede di confermare se la mandataria in ogni caso, oltre a possedere i requisiti in misura maggioritaria, debba eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. RISPOSTA: Si conferma (quesito257).

Risposta al quesito 1 .b)

Si veda il file allegato Allegato_cbis_Strumentodiausilio.xls

Quesito n.2 (04/06/2021 -prot. provv n. 2894 del 08/06/2021):

a) Spett.le Ente, la presente per chiedere gentilmente una proroga per la data di presentazione dell’offerta.

b) Inoltre, in merito alla possibilità di ricorrere al subappalto, come da accordo quadro stipulato, si richiede alla stazione appaltante, se deve essere disciplinato in base all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto relativo all’Appalto Specifico, oppure deve essere applicata la nuova normativa prevista dall’art. 50 del Decreto Semplificazioni 2021 che, prevede una maggiore flessibilità.

Risposta al quesito n. 2.a) Si veda l’avviso prot. 3093 del 15/06/2021

Risposta n 2.b) Per quanto riguarda il subappalto, fermo restando che la possibilità di ricorrere al subappalto è subordinata al fatto che l’operatore economico si sia riservata tale facoltà in sede di partecipazione all’Accordo Quadro, indicandolo espressamente nel proprio DGUE, si ritiene che la normativa di cui al decreto legge n. 77 del 31/05/2021 , pubblicato in (GU Serie Generale n.129 del 31-05-2021) e in vigore dal 01/06/2021 non abbia efficacia retroattiva e pertanto non sia applicabile ai bandi emanati precedentemente alla sua entrata in vigore.

La normativa applicabile alla presente procedura è quella citata negli atti di gara dell'AQ e all'epoca vigente, segnatamente art. 13 del Capitolato d'oneri, Articolo 28 dell'Accordo quadro.

Si applicheranno altresì tutti i chiarimenti (tra cui si citano in via meramente esemplificativa, per la fattispecie in esame, n. 2, 4, 72, 209 prima tranche) e tutti gli errata corrige (tra cui si cita in via meramente esemplificativa, per la fattispecie in esame, il n. 2 errata corrige) resi dalla Consip e pubblicati su piattaforma. Pertanto, il Fornitore, che si sia riservato la possibilità di ricorrere al subappalto, deve indicare le prestazioni da subappaltare, la terna dei subappaltatori e le dichiarazioni che questi ultimi debbano rendere ai sensi dell'art. 80 del Codice.

La presente procedura finalizzata all'Appalto Specifico, infatti, rappresenta una seconda fase di selezione del contraente nell'ambito di una procedura selettiva già realizzata, l'Accordo Quadro appunto, e disciplinata sulla base della disciplina all'epoca vigente. La selezione può avvenire, pertanto, riaprendo il confronto competitivo nei limiti e secondo quanto previsto in fase di aggiudicazione dell'accordo quadro.

Quesito n.3 (07/06/2021 -prot. provv n. 2895 del 08/06/2021):

1. Rif.: Richiesta di Offerta, art. 3.1.2 "Attribuzione del Punteggio Tecnico Specifico" (pag. 13) Con riferimento al criterio num. 1 "Utilizzo ottimale delle risorse di progetto (discrezionale)" relativo ai "Servizi di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva", si chiede conferma che la proposta di riuso di proprio software da parte del Fornitore non comporterà, in caso di aggiudicazione, il trasferimento della proprietà del codice sorgente all'Amministrazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 4.1.1 "Sviluppo e Manutenzione Evolutiva" del Capitolato Tecnico di Appalto Specifico (pag. 10).

Risposta al quesito n. 3.1

Non si conferma. Si rimanda a quanto previsto all'art 14 del contratto quadro sottoscritto tra Consip e ciascun aggiudicatario dell'AQ.

2. Rif.: Richiesta di Offerta, art. 3.1.2 "Attribuzione del Punteggio Tecnico Specifico" (pag. 13) Si fa notare che il criterio num. 2 "Certificazioni aziendali (tabellare)" relativo ai "Servizi di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva" non compare nel novero dei criteri di valutazione da utilizzare per l'aggiudicazione degli Appalti Specifici, indicati all'art. 12.1.1. "Criteri Tecnici dell'Appalto Specifico" (pag. 58) del Capitolato d'Oneri dell'Accordo Quadro (ID 1881). Si chiede pertanto l'eliminazione di tale criterio e la conseguente riformulazione della griglia di valutazione.

Risposta al quesito n. 3.2

Si veda l'avviso prot. 3093 del 15/06/2021

3. Rif.: Richiesta di Offerta, art. 3.1.2 "Attribuzione del Punteggio Tecnico Specifico" (pag. 13) Si fa notare che il criterio num. 4 "Certificazioni aziendali (tabellare)" relativo ai "Servizi di Gestione del Portafoglio Applicativo" non compare nel novero dei criteri di valutazione da utilizzare per l'aggiudicazione degli Appalti Specifici, indicati all'art. 12.1.1. "Criteri Tecnici dell'Appalto Specifico" (pag. 58) del Capitolato d'Oneri dell'Accordo Quadro (ID 1881). Si chiede pertanto l'eliminazione di tale criterio e la conseguente riformulazione della griglia di valutazione.

Risposta al quesito n. 3.3

Si veda l'avviso prot. 3093 del 15/06/2021

4. Rif. Capitolato Tecnico di Appalto Specifico, art. 4.1.1 "Sviluppo e Manutenzione Evolutiva" e art. 6.1.1 "Sviluppo e Manutenzione Evolutiva" In considerazione della necessità di realizzare una soluzione completamente integrata e dalle forti interrelazioni esistenti tra i diversi moduli applicativi da realizzare, si chiede conferma che trattasi di refuso i riferimenti a risorse professionali dedicate per ciascuna applicazione, ossia la costituzione di undici gruppi di lavoro dedicati. Si fa notare a tale proposito che i gruppi di lavoro, in base ai moduli applicativi richiesti, risulterebbero tredici. L'effettiva numerosità dei gruppi di lavoro potrà pertanto essere stabilita da ciascun operatore economico in base alle proprie progettualità, metodologie e tecniche per soddisfare al meglio i requisiti tecnico-funzionali richiesti dal Capitolato.

Risposta al quesito n. 3.4

Non si conferma. Il riferimento a risorse professionali dedicate per ciascuna applicazione si applica nell'ambito delle percentuali di case mix relative al servizio previsto in appalto specifico. In merito al numero dei gruppi di lavoro si conferma che trattasi di refuso. Il servizio deve prevedere l'impiego di tredici team dedicati con risorse differenti, uno per ciascuno degli obiettivi realizzativi

5. Rit.: Capitolato Tecnico di Appalto Specifico, art. 4.1.2 "Gestione del Portafoglio Applicativo" Si chiede conferma che il Portafoglio Applicativo oggetto del servizio non includa l'attuale software applicativo ma solamente quello sviluppato, realizzato e/o evoluto/adequato dall'aggiudicatario.

Risposta al quesito n. 3.5

Si conferma

6. Rif.: Richiesta di Offerta, art. 3.1.2 "Attribuzione del Punteggio Tecnico Specifico" (pag. 13) La griglia di valutazione assegna complessivamente 16 punti al criterio "Miglioramento dei profili professionali", non rispettando quanto prescritto all'art. 12.1.1. "Criteri Tecnici dell'Appalto Specifico" (pag. 58) del Capitolato d'Oneri dell'Accordo Quadro (ID 1881), il quale articolo consentirebbe di assegnare fino ad un massimo di 5 punti (criterio C.2.23). Si chiede pertanto l'adeguamento della griglia di valutazione.

Risposta al quesito n. 3.6

Si veda l'avviso prot. 3093 del 15/06/2021

7. Rif.: Allegato 3bis "Strumento di ausilio" Si chiede di rendere disponibile l'Allegato in oggetto in formato editabile.

Risposta al quesito n. 3.7

Si veda il file allegato Allegato_cbis_Strumentodiausilio.xls

Quesito n.4 (09/06//2021 h 11:55- prot. provv n. 3009 del 11/06/2021):

- 1) si chiede di confermare che per il presente Appalto Specifico non sia necessaria l'indicazione della terna dei subappaltatori per ciascuna prestazione omogenea oggetto di subappalto, essendo sospesa fino al 31 dicembre 2021, a seguito dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della Legge n. 55/2019 e del successivo articolo 13, comma 2, Lettera c) del decreto-legge n. 183/2020, l'applicazione del comma 6 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 che impone l'indicazione della terna di subappaltatori in fase di offerta;

Risposta al quesito n. 4.1

Si veda la risposta al **punto 2.b)** del **Quesito n.2 (04/06/2021 -prot. provv n. 2894 del 08/06/2021):**

- 2) si chiede di confermare se l'RTI dovrà produrre una Dichiarazione attestante le prestazioni da subappaltare e che tale dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria o persona con idonei poteri di firma, dovrà essere inserita nell'apposita sezione predisposta sulla piattaforma CONSIP (denominata "Eventuale documentazione amministrativa").

Risposta al quesito n.4.2

Si veda la risposta al **punto 2.b)** del **Quesito n.2 (04/06/2021 -prot. provv n. 2894 del 08/06/2021)**

Quesito n.5 (09/06//2021 h 17:03 - prot. provv n. 3010 del 11/06/2021):

Quesito 1

Premesso che:

- Il corrente Appalto Specifico si inserisce nell'ambito dell'**Accordo Quadro (AQ) per l'affidamento di Servizi Applicativi per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1881 - LOTTO 7** (in merito al quale, rispetto alle sue caratteristiche, regole, ecc., gli aggiudicatari hanno assunto precisi impegni attraverso la sottoscrizione del previsto contratto);
- al § 12.1.1 del Capitolato d'Oneri dell'AQ (documento "ID 1881 CdO"), relativo ai "Criteri Tecnici dell'Appalto Specifico", sono specificati gli ambiti di valutazione tecnica (criteri di valutazione) degli AS, tra i quali la generica Amministrazione è chiamata a selezionare e specializzare quelli di proprio interesse (così come al § 4.3 del documento che costituisce la Guida all'Accordo Quadro: ID 1881 - Guida AQ applicativo_ed.2_ver.2);
- nella tabella di riferimento contenuta nel suddetto § è indicato, per ogni ambito, il valore massimo del punteggio attribuibile dall'Amministrazione per il singolo AS;

si evidenzia che:

1. nella "griglia di valutazione" riportata a partire da pag. 13 del documento "Richiesta Di Offerta.pdf" facente parte della documentazione di gara, è presente (2 volte) il Criterio denominato "**Certificazioni aziendali**", quando tale criterio non è compreso tra gli ambiti di valutazione tecnica attivabili (secondo quanto sopra richiamato);
2. nella "griglia di valutazione" riportata a partire da pag. 13 del documento "Richiesta Di Offerta.pdf" facente parte della documentazione di gara, è presente più volte il Criterio denominato "**Miglioramento di profili professionali**", prevedendo un punteggio complessivo pari a 16 punti, quando il massimo ammesso per tale ambito di valutazione tecnica, secondo le richiamate specifiche di AQ, è pari a 5 punti;
3. nella "griglia di valutazione" riportata a partire da pag. 13 del documento "Richiesta Di Offerta.pdf" facente parte della documentazione di gara, all'interno del Criterio "**Efficacia nella presa in carico dei sistemi CUP/SIO**", è presente il seguente sotto-criterio: "modalità operative proposte per la riduzione nel tempo di presa in carico senza riduzione nella qualità del servizio erogato", quando, nel Capitolato Tecnico di AQ (documento "ID 1881CdO All.5 Capitolato Tecnico.pdf"), è testualmente riportato che "In nessun caso possono essere contratti i tempi massimi richiesti dall'Amministrazione: che fisserà i tempi necessari sulla base delle proprie esigenze e delle schedulazioni delle proprie attività. La riduzione dei tempi richiesti dall'Amministrazione comporterà l'esclusione del concorrente dal confronto competitivo.";
4. nella "griglia di valutazione" riportata a partire da pag. 13 del documento "Richiesta Di Offerta.pdf" facente parte della documentazione di gara, è presente il Criterio denominato "**Organizzazione del Servizio di Formazione**" (Servizi Accessori); la richiesta Formazione appare essere rivolta alla Stazione Appaltante, conseguentemente, il criterio si sovrappone con il criterio "Trasferimento di know how nel corso del contratto ed al suo termine". A tal proposito va anche rammentato che nella Guida all'Accordo Quadro (documento "ID 1881 - Guida AQ applicativo_ed.2_ver.2.pdf") è specificato (pag. 13) che: "In nessun caso, i servizi accessori possono costituire modifica od integrazione dei servizi applicativi ..."
5. nella "griglia di valutazione" riportata a partire da pag. 13 del documento "Richiesta Di Offerta.pdf" facente parte della documentazione di gara, è presente il Criterio denominato

“Organizzazione del Servizio di Supporto e Assistenza H24” (Servizi Accessori); nella descrizione del servizio presente nel Capitolato Tecnico si rilevano diverse sovrapposizioni con altri servizi oggetto di fornitura (Gestione del Portafoglio Applicativo, Trasferimento di know how nel corso del contratto ed al suo termine/Formazione, ...). Anche in questo caso, vale il richiamo alla nota presente sulla Guida all’AQ inerente ai servizi accessori di cui al punto precedente;

6. nella “griglia di valutazione” riportata a partire da pag. 13 del documento “Richiesta Di Offerta.pdf” facente parte della documentazione di gara, è presente il Criterio denominato **“Organizzazione del Servizio di Supporto all’Avvio”** (Servizi Accessori); anche tale criterio appare in sovrapposizione (almeno parziale) con il criterio “Efficacia nella presa in carico dei sistemi CUP/SIO”; naturalmente, vale anche qui il richiamo alla nota presente sulla Guida all’AQ inerente ai servizi accessori di cui ai punti precedenti;

Sulla base di quanto sopra, si chiede conferma che la tabella riportata a partire da pag. 13 del documento “Richiesta Di Offerta.pdf” facente parte della documentazione di gara, ove sono esplicitati gli ambiti di valutazione tecnica (criteri di valutazione) per l’Appalto Specifico in questione, sia stata oggetto di refusi e che, quindi, sia necessaria una sua revisione allo scopo di un’opportuna redistribuzione dei punteggi tra i diversi criteri di valutazione.

Inoltre, dal momento che i suddetti refusi trovano spesso corrispondenza in altre componenti della documentazione di gara (vedi, ad esempio, Capitolato Tecnico), si chiede conferma che sia necessaria una revisione anche di tale documentazione.

Risposta ai quesiti n. 5.1.1, n. 5.1.2, n. 5.1.3, n. 5.1.4, n. 5.1.5, n. 5.1.6

Si veda l’avviso prot. 3093 del 15/06/2021

Quesito 2

Premesso che il corrente Appalto Specifico si inserisce nell’ambito dell’**Accordo Quadro (AQ) per l’affidamento di Servizi Applicativi per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1881 - LOTTO 7** (in merito al quale, rispetto alle sue caratteristiche, regole, ecc., gli aggiudicatari hanno assunto precisi impegni attraverso la sottoscrizione del previsto contratto), si osserva che al § 7.2 (Attività propedeutiche all’erogazione dei servizi) del Capitolato Tecnico, sezione “PRESENTAZIONE CV”, è specificato: *“si richiede di allegare all’Offerta Tecnica i CV anonimizzati in formato Europass delle seguenti figure professionali, con evidenza esplicita delle certificazioni richieste allegando ai CV anonimizzato copia dei relativi certificati, ai fini di valutazione del Proponente: ...”*.

Inoltre, in diversi criteri della “griglia di valutazione” riportata a partire da pag. 13 del documento “Richiesta Di Offerta.pdf” facente parte della documentazione di gara, è esplicitato che una componente significativa del punteggio previsto per ognuno di essi sarà ottenibile in base alla valutazione dei suddetti CV, determinando, di fatto, che una grossa fetta del punteggio tecnico complessivamente ottenibile dai concorrenti sarà legata a tale aspetto.

A tal proposito, si segnala che ciò non appare in linea con le regole dell’AQ, in quanto:

1. gli aspetti di valutazione previsti in AQ correlati ai profili professionali (e non alle risorse) sono previsti, unicamente, in relazione ai criteri C.2.1 “Servizi realizzativi” (max 10 punti), C.2.9 “Certificazioni specifiche aggiuntive sulle tematiche dell’analisi della qualità del sw e dei dati” (profilo Test Specialist, max 6 punti), C.2.23 “Miglioramento di profili

professionali” (max 5 punti), C.3.2 “Capacità di mettere a disposizione Specialista/i di tematica” (max 6 punti);

2. nel documento di AQ “ID 1881CdO All.5 Capitolato Tecnico.pdf” (pag. 41, sezione “PRESENTAZIONE CV”) è riportato testualmente: **“Il Fornitore dovrà consegnare i CV delle risorse che intende utilizzare per la fornitura dei servizi alla stipula del contratto salva diversa indicazione contenuta nel singolo Appalto Specifico per le risorse chiave.”**.

Dovendo il presente Appalto Specifico inserirsi nell’ambito dell’Accordo Quadro e delle regole per questo definite, si chiede dunque conferma che i CV delle risorse impiegate nell’appalto in questione debbano essere presentati solo in caso di aggiudicazione (alla sottoscrizione del contratto) e che, pertanto, ogni riferimento a tale aspetto nella documentazione di gara debba ritenersi un refuso (con conseguente necessità di revisione della suddetta documentazione e, in particolare, della “griglia di valutazione” presente nel documento “Richiesta Di Offerta.pdf”, allo scopo di un’opportuna redistribuzione dei punteggi tra i diversi criteri in essa presenti).

Risposta al quesito n. 5.2.1

Si veda l’avviso prot. 3093 del 15/06/2021

Risposta al quesito n. 5.2.2

Si conferma che i CV delle risorse impiegate nell’appalto in questione devono essere presentati solo in caso di aggiudicazione (alla sottoscrizione del contratto) e che, pertanto, ogni riferimento a tale aspetto nella documentazione di gara debba ritenersi un refuso.

Quesito 3

Allegato 3 – Capitolato Tecnico Specifico, par. 4.1.1 pag.11

*“Si precisa che il presente servizio deve prevedere l’impiego di risorse professionali dedicate per ciascun’applicazione (quindi **undici** team dedicati con risorse differenti, uno per ciascuno degli obiettivi realizzativi), al fine di poter garantire l’esecutività delle prestazioni in maniera del tutto indipendente e autonoma, garantendo l’erogazione delle attività in contemporanea rispetto agli obiettivi realizzativi riportati di seguito:*

- Obiettivo realizzativo: CUP comprensiva di ALPI*
- Obiettivo realizzativo: Portale CUP, Prenotazioni e Pagamenti online per i cittadini*
- Obiettivo realizzativo: ADT*
- Obiettivo realizzativo: Pronto Soccorso comprensiva di OBI*
- Obiettivo realizzativo: Cartella Clinica Elettronica*
- Obiettivo realizzativo: Prescrizione e Somministrazione*
- Obiettivo realizzativo: Ambulatorio*
- Obiettivo realizzativo: Parametri Vitali, comprensiva di integrazione con la strumentazione*
- Obiettivo realizzativo: Blocco Operatorio*
- Obiettivo realizzativo: Order Entry*
- Obiettivo realizzativo: Anatomia Patologica*
- Obiettivo realizzativo: Laboratorio di Analisi*
- Obiettivo realizzativo: Estrattori dei flussi per il debito informativo”*

Si chiede di chiarire, visto che gli obiettivi indicati sono 13, se la richiesta di 11 team dedicati sia da considerarsi un refuso.

Risposta al quesito n. 5.3

Si conferma. Trattasi di refuso. Il servizio deve prevedere l'impiego di tredici team dedicati con risorse differenti, uno per ciascuno degli obiettivi realizzativi.

Quesito 4

Allegato 3 – Capitolato Tecnico Specifico, par. 4.1.2.1 e par. 4.1.2.2 pag.14

“Il servizio è costituito dalla composizione di più sottoservizi, indipendenti ma sincronizzati fra loro:

- un Team di Gestione interamente dedicato ai servizi di gestione relativi all'ambito;*
- un Team di Presidio che opera presso l'Amministrazione (in presenza oppure da remoto, su indicazioni puntuali dell'Amministrazione in funzione della contestuale situazione legata al COVID-19), dedicato a curare in situ le attività previste per i servizi di gestione relativi all'ambito;*
- un Team di Assistenza che eroga interventi specialistici (in presenza oppure da remoto, su indicazioni puntuali dell'Amministrazione in funzione della natura dell'intervento e della contestuale situazione legata al COVID19), su specifiche tematiche relative a tale ambito, attivati su specifica richiesta del l'Amministrazione e pianificati in accordo con essa.”*

Si chiede di:

1. Confermare che il vincolo di team distinti e dedicati vale solo per i due ambiti CUP e SIO, ma non per i tre team all'interno di un ambito.
2. chiarire per il servizio di Team di presidio quale sia la sede di riferimento per l'erogazione del servizio, essendo presenti nella realtà AORNAS due poli distinti, Garibaldi Centro e Garibaldi Nesima.

Risposta al quesito n. 5.4.1

Si conferma che il vincolo di team distinti e dedicati vale solo per i due ambiti CUP e SIO, ma non per i tre team all'interno di un ambito

Risposta al quesito n. 5.4.2

La sede di riferimento prevalente per l'erogazione del servizio è quella dei locali del SIA presso il PO Garibaldi Centro.

Quesito 5

Allegato 3 – Capitolato Tecnico Specifico, par. 3.1. Oggetto della fornitura pag. 8 e par.4.3.3. Supporto e assistenza H24 pag.54

“Nel presente AS sono richiesti i seguenti servizi:

- Sviluppo di Software e Manutenzione Evolutiva per applicazioni di tipo Gestionale (Codice Servizio “SV” ID “A2”);*
- Gestione del Portafoglio - Gestione Applicativi e basi dati (Codice Servizio “GA” ID “B.1”);*
- Supporto Tecnico Specialistico (Codice Servizio “SS” ID “D”);*
- Servizi di Supporto tematico e metodologico nel limite del 16,57% dei servizi applicativi IT (Codice Servizio “SU” ID “E”);*
- Servizi accessori alla formazione, al supporto all'avviamento e all'assistenza in produzione nel limite del 16,49% dei servizi di AS (Codice Servizio “AC1” ID “F1”, Codice Servizio “AC2” ID “F2”, Codice Servizio “AC3” ID “F3”).”*

Si chiede di confermare che il codice servizio “AC3 ID F3 Assistenza in produzione” coincide con il servizio descritto al paragrafo 4.3.3. con la dicitura “Supporto e Assistenza H24”

Risposta al quesito n. 5.5

Si conferma che il codice servizio “AC3 ID F3 Assistenza in produzione” coincide con il servizio descritto al paragrafo 4.3.3. con la dicitura “Supporto e Assistenza H24”

Quesito 6

Allegato 3 – Capitolato Tecnico Specifico, par.6.1.2 Gestione del portafoglio Applicativo.

“Si precisa che il presente servizio deve prevedere l'impiego di risorse professionali dedicate per ciascun ambito (quindi due team dedicati con risorse differenti, rispettivamente per CUP e SIO), al fine di poter garantire l'esecutività delle prestazioni in maniera del tutto indipendente e autonoma, garantendo l'erogazione delle attività in contemporanea rispetto agli altri ambiti previsti.”

Con particolare riferimento alla classificazione in sotto servizi o team di gestione, di presidio e di assistenza si chiede di confermare che i gg/persona indicati per il servizio di gestione (2750 per ambito CUP e 6950 per ambito SIO) siano comprensivi anche dei 1000gg/pp per il team di presidio e dei 250gg/pp per il team di assistenza.

Risposta al quesito n. 5.6

Si conferma.

Quesito 7

Allegato 3 – Capitolato Tecnico Specifico, par. 4.3. 3 e par.6.3.3. Supporto e Assistenza H24, pag.36-37

Il servizio è costituito da un Team di Assistenza dedicato ai servizi di Supporto e di Assistenza H24 della soluzione nel suo insieme (.....)Si precisa che il Team di Assistenza dovrà essere costituito contestualmente al collaudo, con esito positivo, della prima fra le applicazioni implementate (elencate al paragrafo 2.2) per permettere un'efficace attività di assistenza H24 non appena la prima applicazione viene passata in produzione. Il Team di Assistenza dovrà essere pienamente operativo anche in presenza di una sola applicazione in produzione, per evitare che si possano verificare fenomeni di mancanza di competenze al verificarsi di un problema.

Per questo servizio, le cui caratteristiche sono descritte in dettaglio nel paragrafo 4.3.3. il capitolato indica un dimensionamento di 500 gg/persona che sembra non collimare con i requisiti richiesti (assistenza a tutta l'utenza ARNAS Garibaldi, SPOC H24, gestione dei ticket fino alla risoluzione, SLA sui tempi di risoluzione, ...). Si chiede pertanto di chiarire:

- il perimetro esatto del servizio e le attività richieste;
- la sua relazione/complementarietà con il servizio di Gestione Applicativa che, secondo il capitolato di questo AS (rif. Par 4.1.2 pag. 12), comprende anche la MAC delle applicazioni.

Risposta al quesito n. 5.7

Il Servizio H24 è complementare/integrativo al supporto previsto dal servizio di gestione applicativa e come tale deve prevedere copertura oraria (dalle 18:00 alle 8:00) a completamento dell'orario di servizio del personale preposto alla gestione applicativa.

Quesito 8

Allegato 3 – Capitolato Tecnico Specifico, par. 4.3. 3.1 pag.18

Il servizio SPoC dovrà orchestrare le seguenti attività:

- Servizio di Supporto di primo livello su tutte le applicazioni costituenti la soluzione oggetto di fornitura;*

- Gestione dell'escalation verso l'Assistenza Specialistica di secondo livello su tutte le applicazioni costituenti la soluzione oggetto di fornitura;*
- Gestione dell'escalation verso eventuale analogo servizio di Supporto di secondo livello di terze parti;*
- Servizio di monitoraggio proattivo dell'intera infrastruttura (Web Server, Application Server, DBMS, ecc.).*

Soffermato l'attenzione sull'Assistenza Specialistica di secondo livello, si precisa che sono da ritenersi inclusi anche:

- interventi formativi/informativi, sia in presenza (tramite il Team di Presidio, se opera in presenza) che da remoto;*
- interventi sulle configurazioni delle applicazioni, sia in presenza (tramite il Team di Presidio, se opera in presenza) che da remoto;*
- presa in carico delle mail automatiche provenienti dal servizio di monitoraggio proattivo;*
- presa in carico dei report di Vulnerability Assessment eventualmente forniti periodicamente dall'Amministrazione;*
- presa in carico periodica dei piani di patching da concordare con l'Amministrazione.*

Si chiede di chiarire:

- cosa si intenda per orchestrare, visto che le attività riportate sembrano riferirsi al servizio gestione applicativa;
- i confini di competenza fra l'Assistenza specialistica di II livello citata a carico di questo servizio e i due team di Assistenza, uno per ambito CUP e uno per ambito SIO. della gestione Applicativa.

Risposta al quesito n. 5.8

Lo SPOC sarà il punto di contatto per le segnalazioni da trattare attraverso il servizio di gestione applicativa.

Quesito 9

Allegato 3 – Capitolato Tecnico Specifico, par. 7.5 tabella pag.41 e par. 4.3.3.2 tabella pag. 18

Si segnala una incongruenza fra quanto dichiarato nella tabella del par.7.5. che specifica che l'orario indicato per i servizi accessori (di cui fa parte anche il servizio di Assistenza H24) è 8:00-18,00 e quanto riportato nella tabella del par.4.3.3.2 per il servizio di assistenza H24 che rientra nei servizi accessori.

Si chiede, pertanto un chiarimento in merito.

Risposta al quesito n. 5.9

Trattasi di refuso. Si conferma che Il servizio di assistenza H24, che rientra nei servizi accessori, dovrà prevedere la seguente copertura oraria: Dal lunedì al venerdì, dalle 18:00 alle 8:00 del giorno

successivo; il sabato e nei giorni festivi, dalle 00:00 alle 24:00, così come specificato al par. 4.3.3.2 tabella pag.18.

Quesito 10

Allegato 3 – Capitolato Tecnico Specifico, par. 7.6 Luogo di erogazione dei servizi, tabella pag.44

Si segnala che nella tabella compaiono servizi ulteriori non riportati come oggetto di fornitura nel Capitolato tecnico. Si chiede di chiarire se trattasi di refuso.

Risposta al quesito n. 5.10

Si conferma che trattasi di refuso. I servizi sono quelli indicati nel capitolo 4 del Capitolato Tecnico.

Quesito 11

Allegato 3 – Capitolato Tecnico Specifico, par. 7..4.1 pag.41

“Il piano di qualità dovrà essere approvato prima dell’avvio delle attività contrattuali e potrà essere aggiornato su richiesta dell’Amministrazione.”

Si chiede di specificare quale sia la scadenza per la Presentazione del Piano di Qualità Generale, in particolare di confermare l’interpretazione che sia contestuale alla Consegna del piano di lavoro generale, cioè a 25 giorni lavorativi dalla stipula del contratto.

Risposta al quesito n. 5.11

Si conferma che la Presentazione del Piano di Qualità Generale, è contestuale alla Consegna del piano di lavoro generale, cioè a 25 giorni lavorativi dalla stipula del contratto.

Quesito 12

Allegato 3 – Capitolato Tecnico Specifico, par. 7.3 Requisiti Organizzativi , pag. 40,41

“Referente Tecnico Ambito Clinico-Sanitario che, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, dovrà:

- *riferire all’Amministrazione (in funzione delle specifiche competenze) su tutte le attività tecniche legate alla corretta esecuzione dei servizi dell’ambito in questione quali, ad esempio, la stima, la pianificazione e la consuntivazione degli Obiettivi, gli adempimenti legati alla qualità, il controllo dell’avanzamento lavori, la verbalizzazione degli incontri con l’utenza, le attività di valutazione e contenimento dei rischi, l’efficacia e l’efficienza dell’attività di test, ecc.; (...)*

Referente Tecnico Ambito Emergenza che, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, dovrà:

- riferire all'Amministrazione (in funzione delle specifiche competenze) su tutte le attività tecniche legate alla corretta esecuzione dei servizi dell'ambito in questione quali, ad esempio, la stima, la pianificazione e la consuntivazione degli Obiettivi, gli adempimenti legati alla qualità, il controllo dell'avanzamento lavori, la verbalizzazione degli incontri con l'utenza, le attività di valutazione e contenimento dei rischi, l'efficacia e l'efficienza dell'attività di test, ecc.;

Nella documentazione di gara, nel contesto tecnico applicativo della fornitura si parla di due ambiti: CUP e SIO. Si chiede, allora, di chiarire se esiste una relazione fra i referenti sopra indicati (ambito Clinico-Sanitario e ambito Emergenza) e gli ambiti CUP e SIO. In particolare si chiede di chiarire quali sono i servizi/obiettivi che devono essere seguiti e monitorati da ciascun referente.

Risposta al quesito n. 5.12

Le finalità e i compiti delle figure richieste rientrano tra quelli specificati nel capitolato in particolare il referente Tecnico Ambito Clinico-Sanitario supervisionerà la realizzazione degli interventi per CUP e SIO relativamente alle strutture dei reparti ospedalieri, mentre il Referente Tecnico Ambito Emergenza si focalizzerà su Pronto soccorso, Blocco operatorio e terapia intensiva.

Quesito n.6 (09/06//2021 h 18:31 - prot. provv n. 3011 del 11/06/2021):

In merito alla richiesta "Si chiede al Fornitore di adottare un approccio basato sul riuso del codice, necessario per poter garantire l'eventuale riutilizzo di componenti software già nella sua disponibilità, oppure di componenti software in riuso per la PA già rilasciate o già esistenti. Pertanto, in fase di Definizione dell'Obiettivo, il Fornitore dovrà valutare e analizzare la possibilità di poter riutilizzare componenti software in termini di software ad hoc realizzato precedentemente oppure framework/pacchetti software disponibili da parte dell'Amministrazione. " (Riuso del Codice – pag. 20 del Capitolato Tecnico) si chiede di specificare:

- 1 Quali framework/pacchetti software possono essere messi a disposizione da parte dell'Amministrazione, comprensivi del codice sorgente e dei diritti di modifica dello stesso?
- 2 Per software ad hoc si può considerare anche pacchetti commerciali realizzati dal fornitore o si devono considerare solo soluzioni sw sviluppate per specifiche amministrazioni?
- 3 Indipendentemente dall'origine del sw (messo a disposizione dall'amministrazione, sw ad hoc precedente , pacchetti commerciali) che sarà adattato per l'AO Catania, la proprietà dei sorgenti del sw finale resterà dell'Amministrazione ?

Risposta al quesito n. 6.1.1

L'amministrazione non dispone al momento di soluzioni da mettere a disposizione del fornitore. Quest'ultimo dovrà indicare se e come utilizzerà propri assett per l'implementazione del progetto, ovvero quali framework/pacchetti software tra quelli disponibili in modalità riuso da amministrazioni terze.

Risposta al quesito n. 6.1.2

Si rimanda a quanto previsto dalla documentazione di gara dell'AQ.

Risposta al quesito n. 6.1.3

Si rimanda a quanto previsto all'art 14 dell'Accordo Quadro sottoscritto tra Consip e ciascun aggiudicatario dell'AQ.

2. Le stime dei servizi realizzativi in gg/persona riportata negli obiettivi realizzativi (ad esempio paragrafo 6.1.1.2 OBIETTIVO REALIZZATIVO: PORTALE CUP, PRENOTAZIONI E PAGAMENTI ONLINE PER I CITTADINI del Capitolato Tecnico – 200 gg/persona), sono non conformi ad una stima di sviluppo greenfield. L'Amministrazione ha già investigato la disponibilità di soluzioni opensource nel catalogo del riuso della PA ?

Risposta al quesito n. 6.2

Si rimanda alla Risposta al quesito n. 6.1.1

3. I servizi di assistenza H24 da remoto, tramite segnalazione allo SPoC, all'interno dei servizi accessori, dimensionati in 500 gg/pp e da fornire a corpo, devono essere considerati servizi continuativi e quindi fatturabili a canone come i servizi di Gestione Applicativa, Manutenzione Correttiva e Gestione dei Contenuti (rif. Paragrafo 7.9.2 capitolato tecnico)?

Risposta al quesito n. 6.3

Si conferma che i servizi di assistenza H24 da remoto, tramite segnalazione allo SPoC, all'interno dei servizi accessori devono essere considerati servizi continuativi e quindi fatturabili a canone come i servizi di Gestione Applicativa, Manutenzione Correttiva e Gestione dei Contenuti

Quesito n.7 (10/06//2021 h 10:27- prot. provv n. 3012 del 11/06/2021):

1) Rif.: “ALLEGATO 3 – CAPITOLATO TECNICO DI APPALTO SPECIFICO” (pagina 11) Il testo riporta: <<Una volta acquisite le applicazioni su elencate, per una o più di esse è intendimento futuro dell'Amministrazione di procedere alla certificazione come Dispositivo Medico ai sensi della legislazione vigente (D.lgs. 332/00 e successive modifiche e integrazioni, che recepisce in Italia la Direttiva Europea 98/79/CE) e di prossima entrata in vigore (Regolamento Europeo MDR 2017/745/UE), qualora la normativa vigente lo richieda e lo consenta: è quindi necessario che le attività di sviluppo software in carico al Proponente abilitino, fin dalle prime fasi dell'AS, questo percorso di certificazione. A tale scopo quindi le applicazioni richieste dovranno essere sviluppate adottando tutti gli accorgimenti tecnici e architettonici necessari e dovranno essere corredate dalla documentazione tecnica idonea a consentire la certificazione come Dispositivo Medico su menzionata. Si precisa che le caratteristiche sia tecniche che documentali che rendono l'applicazione “certificabile” come Dispositivo Medico devono essere presenti al collaudo,

indipendentemente dalla futura volontà dell'Amministrazione di procedere in tal senso.>> Si fa presente, e si chiede conferma, che per quanto riguarda la fornitura relativa ai Sistemi di Laboratorio ed Anatomia, gli stessi applicativi per destinazione d'uso possono rientrare solo ed esclusivamente nella Direttiva Europea 98/79/CE e quindi tali sistemi sono certificabili come dispositivi medici di diagnostica in vitro.

Risposta al quesito n. 7.1

Si conferma che solo in riferimento agli applicativi per anatomia patologica e patologia clinica la normativa di riferimento per l'eventuale certificazione é solo la 98/79/CE per la diagnostica in vitro.

2) 2) Rif.: “Allegato3 Capitolato Tecnico Appendice4 Descrizione Applicazioni” (pag.25) Il testo riporta: <<La preaccettazione e la conferma dell'invio delle richieste dei pazienti interni, sia di routine che di urgenza, deve essere effettuata in modalità WEB tramite stazioni di lavoro situate nei reparti dotate di stampanti idonee alla stampa delle etichette bar-code identificative dei campioni.>>. Si chiede conferma che la funzione richiesta potrà essere realizzata all'interno dell'applicativo di Order Entry

Risposta al quesito n. 7.2

Si conferma che la funzione richiesta potrà essere realizzata all'interno dell'applicativo di Order Entry

3) Rif.: “Allegato3 Capitolato Tecnico Appendice4 Descrizione Applicazioni” (pag.26) Il testo riporta: <<Il modulo amministrativo deve contenere almeno le seguenti informazioni: Tutti i dati anagrafici del paziente necessari per la sua identificazione; Provenienza amministrativa della richiesta (tipologia di esenzione, convenzione, ecc.); Provenienza locale della richiesta (reparto, day hospital, centro di prelievo, distretto, ecc.); Identificativo della richiesta eventualmente in formato bar-code; Elenco completo esami richiesti con importo tariffario ed eventuale abbattimento per esenzione o convenzione; Informazioni aggiuntive associate alla richiesta in fase di accettazione; Data ritiro calcolata automaticamente dal sistema; Importo da pagare totale con dettaglio di costo per impegnativa (ricetta) e per singolo esame; Importi aggiuntivi per eventuali spese legate all'invio a casa del referto.>>

Si chiede conferma che le funzioni richieste possano essere realizzate anche all'interno di sistemi diversi dal LIS.

Risposta al quesito n. 7.3

Si conferma che le funzioni richieste possano essere realizzate anche all'interno di sistemi diversi dal LIS.

4) Rif.: “Allegato3 Capitolato Tecnico Appendice4 Descrizione Applicazioni” (pag.27)

Il testo riporta: <<Deve essere anche possibile realizzare:

Riepiloghi amministrativi con importi;

Riepiloghi periodici delle prestazioni erogate in regime di assistenza, per provenienza dell'assistito con calcolo dell'importo in base al relativo tariffario e importo effettivamente addebitato al Paziente;

Riepiloghi periodici delle prestazioni erogate in regime di prestazione a privati o di convenzione con

calcolo dell'importo in base al relativo tariffario e importo effettivamente addebitato al Paziente;

Riepiloghi periodici delle prestazioni a fini di compensazione fra ASP regionali, extraregionali e stati

esteri, con prestazioni erogate per richiedente, assistito e impegnativa;

Riepiloghi periodici delle prestazioni erogate e richieste da laboratori convenzionati;

Riepiloghi da inviare alla Regione contenente i dati per la compensazione della mobilità sanitaria come previsto dalle disposizioni regionali.>>

Si chiede conferma che le funzioni richieste possano essere realizzate anche all'interno di sistemi diversi dal LIS.

Risposta al quesito n. 7.4

Si conferma che le funzioni richieste possano essere realizzate anche all'interno di sistemi diversi dal LIS.

5) Visto il sopravvenuto numero di quesiti posti a Codesta SA e in considerazione della complessità dell'Offerta da presentare, a cui si aggiungono i numerosi CV richiesti, si chiede di concedere una proroga della scadenza dei termini di almeno 15 giorni"

Risposta al quesito n. 7.5

Si veda l'avviso prot. 3093 del 15/06/2021

**

Quesito n.8 (10/06//2021 h 12:48- prot. provv n. 3031 del 11/06/2021):

Quesito N.01 Documenti interessati: Rif. Capitolato tecnico di Appalto specifico par. 4.1.2 – Gestione del portafoglio applicativo (pag. 13) Con riferimento alle “Attività di data entry e di archiviazione - finalizzata all'alimentazione iniziale o al recupero di dati/documenti o attività di supporto alle migrazioni e/o all'archiviazione digitale dei documenti.” si chiede conferma che l'onere della messa a disposizione dei dati oggetto del recupero dati dalle applicazioni attualmente in uso, anche tramite la valorizzazione di tracciati ad hoc, è in carico alla Stazione appaltante.

Risposta al quesito n. 8.1

Si conferma

Quesito N.02 Documenti interessati: Rif. Capitolato tecnico di Appalto specifico par. 4.1.2 – Gestione del portafoglio applicativo Si chiede conferma che il portafoglio applicativo oggetto del servizio si riferisca alle sole applicazioni previste negli obiettivi realizzativi di cui al par. 6.1.1. - Sviluppo e Manutenzione evolutiva della fornitura - al termine del ciclo di realizzazione. Pertanto,

gli attuali software in uso presso la Stazione Appaltante non rientrano nel perimetro del servizio di Gestione del Portafoglio applicativo richiesto.

Risposta al quesito n. 8.2

Si conferma

Quesito N.03 Documenti interessati: Rif. Capitolato tecnico di Appalto specifico par. 7.2 (pag.39) A pag.39 il Capitolato tecnico di Appalto specifico recita "Si richiede di allegare all'Offerta Tecnica i CV anonimizzati in formato Europass delle seguenti figure professionali, con evidenza esplicita delle certificazioni richieste allegando ai CV anonimizzato copia dei relativi certificati, ai fini di valutazione del Proponente". Si fa notare che molte certificazioni riportino oltre al nominativo, anche un numero identificativo univoco del certificato da cui tramite archivi pubblici è possibile risalire all'identità del possessore del certificato. Stante la necessità di mantenere anonimi i CV, si chiede alla stazione appaltante se sia comunque necessario allegare la certificazione inficiando l'anonimità del candidato proposto o sia possibile dare solo evidenza del tipo di certificazione e del relativo organismo emittente.

Risposta al quesito n. 8.3

Si rimanda alla Risposta al quesito n. 5.2.2

Quesito N.04 Documenti interessati: Rif. Appendice 1 del Capitolato tecnico di Appalto specifico – Profili Professionali (pag.14) Nell'appendice 1 all'allegato 3 capitolato tecnico, "Profili professionali" alla pagina 14 di 38 per il profilo dello Specialista di prodotto, alla voce certificazioni obbligatorie, si legge "Una o più certificazioni di prodotto e/o tecnologia e/o architettura sull'ambito richiesto dall'Amministrazione. Nel caso in cui il prodotto/tecnologia/architettura abbiano un programma di certificazione, in assenza di certificazioni non si può applicare la qualifica di Specialista, ma livelli inferiori." Poiché per la tipologia dei servizi richiesti potrebbe non essere disponibile alcuna certificazione si richiede di specificare se:

- 1) È possibile proporre come specialisti candidati con esperienza di ambito (ad esempio specialisti con esperienza su soluzioni proprietarie con funzionalità analoghe a quelle richieste: CUP, ADT, etc.)
- 2) È necessario proporre candidati che abbiano certificazioni generiche (metodologie architettoniche, gestione dati o similari)
- 3) Sono da applicare "livelli inferiori". In questo ultimo caso si chiede di specificare quali livelli e fornirne le specifiche

Risposta al quesito n. 8.4

Nel caso specifico degli specialisti di prodotto è possibile proporre candidati anche privi di certificazione purché abbiano almeno 4 anni di esperienza in prodotto e/o tecnologia e/o architettura sull'ambito richiesto.

Quesito N.05 Documenti interessati: Rif. Appendice 1 del Capitolato tecnico di Appalto specifico – Profili Professionali (pag.24) Nell'appendice 1 all'allegato 3 capitolato tecnico, "Profili professionali" alla pagina 24 di 38 per il profilo del System Integrator, alla voce certificazioni obbligatorie è riportata la dicitura: "ISTQB Advanced, ITIL Intermediate Service Transition". Si chiede di specificare se:

- 1) il candidato deve essere in possesso di entrambe le certificazioni
- 2) il candidato deve essere in possesso di almeno una delle due certificazioni

Risposta al quesito n. 8.5

Nell'appendice 1 all'allegato 3 capitolato tecnico, "Profili professionali" alla pagina 24 di 38 per il profilo del System Integrator, alla voce certificazioni obbligatorie la dicitura: "ISTQB Advanced, ITIL Intermediate Service Transition" è errata e va sostituita con la seguente: "ISTQB Advanced o ITIL Intermediate Service Transition". Dunque si conferma che il candidato deve essere in possesso di almeno una delle due certificazioni

Quesito N.06 In considerazione delle specificità tematiche previste dall'Appalto Specifico, al fine di rispondere in maniera esaustiva alle richieste di Gara, si richiede la proroga dei termini di consegna dell'offerta ad oggi previsti per il 22/6 p.v.

Risposta al quesito n 8.6

Si veda l'avviso prot. 3093 del 15/06/2021

Il Rup
Ing. Mario Bisignano

